



CAPITANERIA DI PORTO BARI

ORDINANZA N. 76 /2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

- VISTO** il dispaccio n.82/47122/II in data 30.07.2004 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di Autorità Nazionale per la "Maritime Security", ha, tra gli altri, stabilito i criteri e le modalità di accesso alle "Port Facilities" ed a bordo delle navi presso le stesse ormeggiate;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti n.83/T in data 20.06.2007 con cui è stato approvato il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali";
- VISTA** l'Ordinanza n.34/2007 in data 23.05.2007, e succ. mod., con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha disciplinato il traffico veicolare e pedonale, nell'ambito portuale di Bari, da/per le aree che sono destinate ad attività marittime e portuali;
- VISTA** l'Ordinanza n.67/2008 in data 10.09.2008, e succ. mod., con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha regolamentato, per motivi di sicurezza, l'accesso di persone e mezzi in genere agli impianti portuali individuati nel porto di Bari ed alle navi presso gli stessi ormeggiate;
- VISTI** i propri Decreti n.86/2016 e n.10/2011 (e succ. mod.), rispettivamente in data 23.06.2016 ed in data 25.01.2011, con cui questa Autorità Designata ha approvato i "Piani di Sicurezza" per le seguenti Port Facilities, individuate nel porto di Bari:
- **"Molo San Vito";**
 - **"Molo di Ridosso";**
 - **"Banchina Deposito Franco";**
 - **"I-II-III Braccio Nuovo Molo Foraneo";**
- VISTO** il Decreto Legislativo 06.11.2007, n.203: "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento delle sicurezza nei porti";
- VISTO** il Decreto n.12/2009/12B1/N.C./OES/Area I O.P. in data 18.06.2009, e succ. mod., con cui S.E. il Prefetto di Bari ha approvato il Piano di Sicurezza del porto di Bari;
- VISTO** il Decreto n.92/2012 in data 06.07.2012 con cui la Capitaneria di Porto di Bari, in qualità di Autorità di Sicurezza del porto, ha individuato, per motivi di sicurezza marittima, i confini a mare ed a terra del porto di Bari;

VISTO

il Decreto n.377/12B1/14/R/O.P.S./Area I O.P. in data 08.10.2014, e succ. mod, con cui S.E. il Prefetto di Bari ha approvato il Piano Provinciale antiterrorismo "Cristoforo Colombo" relativamente all'ambito del porto di Bari;

RITENUTO

necessario, per motivi di sicurezza, aggiornare la regolamentazione dell'accesso di persone e mezzi in genere al porto ed agli impianti portuali di Bari;

VISTI

gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione:

O R D I N A

Art.1) - Nel porto di Bari, attraverso i soli varchi di accesso fruibili ("Dogana" e bretella ubicata sull'Ansa di "Marisabella"), possono accedere esclusivamente i veicoli muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima per finalità di "Maritime Security".

A "livello di Sicurezza Marittima 1", possono essere autorizzati ad accedere in porto, esclusivamente attraverso i varchi ubicati sull'Ansa di "Marisabella", i veicoli, pur privi di titolo autorizzativo (definitivo/provisorio), condotti da persone che devono accompagnare/ricevere passeggeri all'imbarco/sbarco o per altri giustificati e comprovati motivi, specificatamente stabiliti nella pianificazione di sicurezza portuale in premessa citata, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- arrestarsi quando giunti alle postazioni di controllo presidiate dal personale addetto ai controlli di security;
- sottoporsi a registrazione nel sistema elettronico di gestione automatizzata della sicurezza "GAIA GATE";
- dichiarare, all'atto della registrazione di cui al precedente punto, il giustificato e comprovato motivo dell'accesso in porto, a cui è strettamente connesso un ben preciso luogo fisico in ambito portuale.

Svolgere attività diversa da quella dichiarata, recandosi in ambiti portuali differenti da quelli in cui possono effettuarsi le attività dichiarate, costituisce violazione di sicurezza portuale.

I relativi permessi temporanei sono rilasciati e registrati, in ragione delle pianificazioni di sicurezza approvate da S.E. il Prefetto di Bari ed in premessa citate, dal sistema elettronico di gestione automatizzata della sicurezza "GAIA GATE".

I veicoli industriali che trasportano merci pericolose o bunker, prima di poter aver accesso all'ambito portuale, devono esibire agli Organi di controllo la specifica e preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura della Capitaneria di Porto.

I veicoli con trasporti eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione dell'Autorità Portuale.

A "livello di Sicurezza Marittima 1", l'accesso di pedoni (attraverso il solo varco "Dogana"), taxi, autobus di linea urbana ed a servizio dei croceristi è libero;

Tutti i conducenti di qualsivoglia tipologia di veicolo e muniti di qualunque titolo autorizzativo (definitivo/provisorio) hanno l'obbligo di arresto quando giunti alle postazioni di controllo presidiate dal personale addetto ai controlli di "security", nonché hanno l'obbligo, fatta eccezione per i veicoli di servizio in uso alle Forze di Polizia/Forze Armate ed alle Pubbliche Amministrazioni, di sottoporsi a registrazione nel sistema elettronico di gestione automatizzata della sicurezza "GAIA GATE".

- Art.2) - l'accesso, lato mare, all'area di sicurezza del porto, individuata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è consentito alle imbarcazioni in genere esclusivamente per dirigere all'imboccatura del porto, quando lasciato l'ormeggio, ovvero all'ormeggio, quando in ingresso in porto;
- Art.3) - è vietato, alle imbarcazioni in genere, transitare/sostare nello specchio acqueo portuale ricadente nell'area di sicurezza del porto, fatta eccezione per i soli casi previsti dal precedente articolo;
- Art.4) - è vietato alle imbarcazioni in genere (diporto/pesca/ecc.), fatta eccezione per quelle che hanno ormeggio presso la "Darsena Vecchia", di accedere alle Darsene del porto di Bari ("Darsena Vecchia", "Darsena Interna", "Darsena di Ponente", Darsena di Levante" e "III^ Braccio del Nuovo Molo Foraneo") destinate all'ormeggio esclusivo di navi mercantili ed unità dei servizi tecnico nautici;
- Art.5) - sono escluse dai divieti di cui ai precedenti articoli 2), 3) e 4), le Unità Navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le Navi Militari;
- Art.6) - l'accesso alle "Port Facilities" in premessa citate è consentito esclusivamente attraverso i varchi presidiati, appositamente predisposti e specificatamente indicati, lungo le recinzioni delimitanti gli impianti portuali stessi, esclusivamente al sottonotato personale e con le seguenti modalità:
1. gli ispettori del Corpo delle Capitanerie di Porto incaricati di espletare gli accertamenti prescritti in materia di security, previa esibizione del proprio documento di identificazione prescritto dal D.M. 19.12.2003;
 2. i funzionari di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
 3. il personale dei servizi tecnico nautici dei porti appartenenti alla corporazione dei piloti ed ai gruppi ormeggiatori e barcaioi per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di documento di riconoscimento, con applicata una foto dell'intestatario, con indicazioni in italiano ed inglese, secondo un modello unico nazionale, proposto dalle Associazioni di categoria, approvato e rilasciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
 4. tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico commerciali della nave;

5. gli equipaggi ed i relativi familiari, in caso di imbarco, nonché le persone che hanno necessità di accedere, occasionalmente, agli impianti portuali o a bordo delle navi;
6. i passeggeri, in caso di imbarco, purché in possesso di "security card" munita di codice a barre, ovvero di "ship card/titolo di viaggio per i soli passeggeri delle navi da crociera, e di idoneo documento di riconoscimento;
7. gli equipaggi e relativi familiari ed i passeggeri, già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purché compresi, rispettivamente, nell'elenco equipaggio o passeggeri, fornito dall'Agente marittimo;

Art.7) - gli accessi ai soggetti indicati ai punti 4. e 5. del precedente art.6) sono consentiti a condizione che i medesimi risultino in possesso di specifica autorizzazione bilingue (italiano-inglese) munita di codice a barre, rilasciata dall'Autorità Marittima competente per territorio, nonché di idoneo documento di riconoscimento;

Art.8) - per le persone indicate al suddetto punto 4. dell'art.6), che necessitano di accedere al terminale ed al bordo delle navi esclusivamente in maniera temporanea, l'accesso è consentito a condizione che gli stessi risultino in possesso di specifica autorizzazione bilingue (italiano-inglese) dotata di codice a barre, rilasciata dal "Port Facility Security Officer" di competenza o suo sostituto, nonché di idoneo documento di riconoscimento;

Art.9) - tutti i soggetti che accedono alle "Port Facilities", fatta eccezione per i passeggeri la cui identificazione è demandata alle Compagnie di Navigazione, saranno identificati a cura del personale addetto ai controlli che provvederà inoltre, fatta eccezione per i funzionari pubblici nell'esercizio della propria attività, dei membri dell'equipaggio e dei familiari dell'equipaggio nave quando in partenza con l'unità, a registrare l'accesso agli impianti portuali mediante lettura elettronica del codice a barre riportato sulle singole "security cards" o autorizzazioni bilingue;

Art.10) - tutti i mezzi che devono accedere alle "Port Facilities", anche per necessità connesse all'esercizio delle unità ivi ormeggiate (bunkeraggio, forniture navali, ecc.), saranno identificati ed ispezionati a cura del personale addetto ai controlli, anche mediante riscontro con la richiesta di ingresso per fornitura presentata al competente P.F.S.O. dall'Agenzia Marittima raccomandataria della nave interessata, che provvederà inoltre a registrare l'accesso agli impianti portuali mediante lettura elettronica del codice a barre riportato sulle singole "security cards" od "autorizzazioni di accesso" per i veicoli;

Art.11) - le precitate disposizioni relative all'accesso a bordo ed agli impianti portuali non si applicano:

1. ai funzionari di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti portuali ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni;

2. per gli impianti portuali, al personale dell'Autorità Portuale di Bari purché in possesso di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa Autorità Portuale;

- Art.12) - la procedura per l'accesso a bordo delle navi, fatta eccezione per i passeggeri, gli equipaggi ed i relativi familiari è indicata nelle seguenti misure:
- fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
 - esibire una carta d'identità ufficiale rilasciata dal Governo ad ogni check-point di sicurezza;
 - firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d'ufficio di contatto;
 - accettare una scorta, se disposta;
- Art.13) - tutto il personale preposto alle attività di controllo presso i varchi di accesso all'area di sicurezza portuale, nonché presso ogni singola "Port Facility", così come individuato nelle vigenti pianificazioni di sicurezza marittima, è tenuto ad eseguire scrupolosamente la propria attività, in base alle modalità specificatamente descritte nelle stesse pianificazioni di sicurezza;
- Art.14) - i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, a mente del disposto di cui al terzo comma dell'art.1174 del Codice della Navigazione;
- Art.15) - è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- Art.16) - l'Ordinanza n.67/2008 in data 10.09.2008, e succ. mod., in premessa citata, è abrogata.

Bari lì, 27.06.2016



d'ordine
p. IL COMANDANTE II^
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS t.a.
C.V. (CP) Giorgio BISANTI

